

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIANCO, ANTOLINI, PERUZZOTTI,  
PREIONI, AMORENA, WILDE, CECCATO, LAGO, MANFROI,  
AVOGADRO e LORENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1996

---

Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore agricolo è caratterizzato da una forte rigidità nei rapporti di lavoro, da grande instabilità occupazionale e dalla stagionalità nel lavoro. Ciò comporta, in mancanza di «flessibilità» e «elasticità», impiego di manodopera in nero. Il presente disegno di legge intende introdurre il lavoro occasionale nel settore agricolo, al fine di disciplinare e regolarizzare un modello di lavoro che di fatto già esiste.

Anche le organizzazioni professionali agricole, recentemente, hanno sottolineato l'esigenza di ridurre i pesanti oneri contributivi, snellire le innumerevoli procedure e semplificare i gravosi adempimenti burocratici, nonchè estendere anche al mercato l'utilizzo di strumenti già impiegati negli altri settori produttivi, quali il *part time*, l'apprendistato, il lavoro interinale, i contratti a termine. L'introduzione di tali fattori, infatti, potrebbe invertire il *trend* negativo occupazionale e consentire all'agricoltura italiana di essere concorrenziale a livello europeo ed internazionale.

Le normative in vigore, invece, nel caso di piccole aziende agricole, imprese familiari diretto-coltivatrici impieganti manodopera per pochi giorni, costringono le stesse ad una soffocante ed assurda burocrazia con vari passaggi, registri, documenti e denunce che non giustificano nè il costo diretto nè alcun beneficio per lo Stato. Gli ultimi provvedimenti governativi prevedendo un nuovo strumento di controllo, il registro d'impresa, concepito in modo talmente complesso ed articolato da non corrispondere alla realtà agricola, hanno accentuato le problematiche già esistenti.

La vendemmia, ad esempio, è sempre stata considerata un momento di festa. Parenti ed amici dei

coltivatori, per divertimento, amicizia o passione, impiegano il proprio tempo libero a raccogliere l'uva senza ottenere nulla in cambio, se non una cesta d'uva o un fiasco di vino, oppure una cena offerta dal proprietario. Eppure per la normativa vigente si tratta di forme di lavoro subordinato, che diventano «lavoro in nero» qualora non si eseguano tutti gli adempimenti burocratici del caso. Spesso i vendemmiatori occasionali sono casalinghe o pensionati che non vogliono essere in regola perchè temono di perdere gli assegni familiari o di vedersi ridotta la pensione. Con il presente disegno di legge non si vuole evadere la regolarizzazione di eventuali lavoratori, bensì semplificare il reperimento di manodopera.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del lavoro occasionale agricolo, nonchè le modalità per il reclutamento del personale occasionale.

Sul datore di lavoro (articolo 2) grava l'onere di stipulare, in via preventiva, una polizza contro gli infortuni sul luogo di lavoro e per le ipotesi di morte, tenuto conto dei massimali e premi individuati a livello regionale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale ente, contestualmente, sul premio calcolato dovrà versare un contributo del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il datore di lavoro agricolo deve, altresì, osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e agli orari di lavoro, nonchè compensare i propri dipendenti per il lavoro prestato secondo criteri concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

All'INAIL sono attribuiti il potere di vigilanza e controllo (articolo 3) e quello di comminare eventuali sanzioni (articolo 4).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Lavoro agricolo)*

1. È considerato lavoro occasionale, e come tale soggetto agli adempimenti previsti dalla presente legge, quello prestato alle dipendenze del titolare di impresa agricola coltivatore diretto, non avente dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque fra i parenti affini entro il quarto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli, individuati ai sensi del comma 2, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo, all'apporto di manodopera altrimenti non occupata.

2. Tra i prodotti di cui al comma 1 sono considerati l'uva, le olive e la frutta raccolta da specie arboree.

3. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone non iscritte nelle liste di collocamento, ovvero nell'ambito delle seguenti categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di *handicap* o provenienti da centri di recupero.

4. Non rientrano nella fattispecie prevista al comma 1, e quindi non sono soggette ad alcun obbligo, le reciproche prestazioni fra imprenditori.

## Art. 2.

*(Adempimenti - Esoneri)*

1. Il datore di lavoro ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza sulla responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte, secondo massimali determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e di trasmetterne una copia al suddetto ente, unitamente all'indicazione di tutte le persone utilizzate nelle operazioni di raccolta.

2. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Detto contributo viene calcolato e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.

3. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

4. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.

5. I datori di lavoro agricolo retribuiscono la manodopera di cui all'articolo 1 sulla base di criteri definiti a livello provinciale tra le organizzazioni di categoria.

### Art. 3.

#### *(Vigilanza e controllo)*

1. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita delega.

### Art. 4.

#### *(Sanzioni)*

1. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate dall'INAIL in rapporto ai massimali operanti in zona e al numero di addetti impiegati, con un minimo di lire 100.000 per ettaro o persona occupata.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 da parte dell'INAIL fa perdere al datore di lavoro la facoltà di operare ai sensi dell'articolo 1 per tutta la durata

dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata la violazione.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





